



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 291 del 2018**

**Fascicolo n. 2064/2017 - esposto della Confederazione Italiana Archeologi**

### **Il Consiglio**

nell'adunanza del 28 marzo 2018;

visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Collaborativa e Vigilanza Speciali

visto il parere dell'Ufficio UPAG

#### **1. Premessa**

In data 23 giugno 2016, è stato acquisito al n. 99826 del protocollo generale dell'Autorità un esposto del Presidente della Confederazione Italiana Archeologi avente ad oggetto la gestione delle assistenze archeologiche sui cantieri Italgas di Roma.

Nella segnalazione si rappresenta che Italgas spa è la concessionaria del Comune di Roma per la manutenzione della rete gas ed è impegnata nella sostituzione della rete in ghisa con quella in polietilene. A tal fine, la società deve inviare preliminarmente gli elaborati dei propri progetti alla Soprintendenza Archeologica per ricevere un nulla osta con le disposizioni necessarie per l'esecuzione del lavoro. Solitamente la predetta amministrazione, considerata la rilevanza archeologica del territorio della Capitale richiede l'assistenza in corso d'opera di un archeologo; conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 28 del codice dei beni culturali, d. lgs. n. 42/2004, il servizio deve essere affidato a un singolo professionista o a una società archeologica, con oneri a carico della committenza.

Avendo rilevato diverse criticità riguardo alle modalità di affidamento di detti incarichi, l'istante ha chiesto all'Autorità di effettuare delle verifiche.

#### **2. Quadro normativo sulle indagini archeologiche**

Come evidenziato anche nell'esposto pervenuto all'Autorità, l'art. 16 comma 8 del Regolamento attuativo del PRG di Roma, in effetti, prevede che *“La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterrì, è subordinata all'effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente”*.

Tali verifiche sono prescritte anche dall'art. 28 del d.lgs. n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” in base al quale *“In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”*.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Le verifiche archeologiche preventive sono, poi, disciplinate dall'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.

L'albo era già stato istituito nella vigenza del precedente codice dei contratti e disciplinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 marzo 2009 n. 60 recante *“Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*; per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 7, il citato regolamento è tuttora in vigore nelle more dell'adozione di un nuovo d.m..

L'elenco si compone di due sezioni: quella relativa ai dipartimenti o istituti archeologici universitari, compresi i centri interdipartimentali e la scuola archeologica italiana di Atene e quella dei soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti, che devono essere in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia, o di dottorato di ricerca, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti.

Tuttavia, come chiarito nel parere reso dal Consiglio di Stato in data 13 marzo 2006 sullo schema di regolamento ministeriale l'iscrizione nel citato elenco ha effetti “solo dichiarativi” in quanto “costituirà una raccolta completa - di fatto l'unica esistente e certamente l'unica prevista nel nostro ordinamento - degli istituti e dei soggetti con una particolare qualificazione nel campo dell'archeologia (cfr. sul punto, parere AVCP n. 171 del 05/06/2008).

### **3. Natura giuridica di Italgas spa e regime al quale la società è sottoposta**

Italgas è una società in controllo pubblico che, in quanto operante nel settore di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 50/2016, rientra nella definizione di ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del codice.

Pertanto, per l'aggiudicazione di lavori di manutenzione della rete, Italgas spa è certamente sottoposta alle disposizioni in tema di appalti nei settori speciali, da estendere anche ai servizi di ingegneria relativi a detti lavori. Per espressa previsione dell'art. 114 del d.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali è soggetta anche alle norme di cui all'art. 105 in tema di subappalto.

Infatti, dal sito dell'ente si è riscontrato che - come prospettato nell'esposto per precedenti aggiudicazioni - Italgas spa ha pubblicato sulla GUUE (spedizione in data 13 febbraio 2017) e sulla GURI un bando di gara per servizi a chiamata di ingegneria ambientale e per attività ambientali e di bonifica.

Le imprese interessate in possesso dei requisiti indicati potevano presentare domanda entro il 31 marzo 2017, per essere invitate alla procedura ristretta finalizzata alla sottoscrizione di tre accordi-quadro con appaltatori distinti a copertura dell'intero territorio nazionale, della durata di 36 mesi, per un valore complessivo IVA esclusa di € 2.450.000,00.

Tra i requisiti di capacità professionale e tecnica non sono inclusi quelli necessari per l'espletamento di indagini e sorveglianza archeologica. Infatti, il bando prevedeva che *“a) Il candidato deve fornire dichiarazione, accompagnata da copia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*che le attrezzature, le macchine e i componenti di sicurezza utilizzati dal Candidato sono conformi alla Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabili, al D. Lgs. 17/2010 e/o D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.*

*Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio stesso per le attrezzature e i mezzi d'opera di cui abbia il possesso e dalle singole imprese consorziate, qualora il possesso sia in capo a queste ultime.*

### *Organizzazione*

*b) Il Candidato deve dimostrare la presenza nel Libro Unico del Lavoro, allegando curriculum e modello UNILAV, delle seguenti figure professionali e precisamente:*

*b1) N. 3 Ingegneri (con laurea quinquennale) iscritti al competente ordine professionale con almeno 10 annidi esperienza nei seguenti settori: Ingegneria Ambientale con particolare riferimento alle bonifiche ambientali (Caratterizzazioni, Analisi di Rischio, progetti di Bonifica etc.) e alla gestione dei rifiuti, progettazione e Direzione Lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016.*

*b2) N.3 Ingegneri/geologi (con laurea quinquennale, vecchio o nuovo ordinamento) con almeno 5 anni di esperienza nei seguenti settori: Ingegneria Ambientale, con particolare riferimento alle bonifiche ambientali (Caratterizzazioni, Analisi di Rischio, progetti di Bonifica etc.) e alla gestione dei rifiuti:*

*b3) N. 2 tecnici diplomati (geometri o periti tecnici) o laureati (Geologi o Ingegneri) iscritti ai rispettivi ordini professionali, abilitati allo svolgimento della attività di cui al D. Lgs. 81/2008: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e durante la realizzazione dell'opera, con almeno 5 anni di esperienza, con particolare riferimento ai cantieri di bonifica ambientale*

*b4) N. 3 ingegneri /geologi (con laurea quinquennale, vecchio o nuovo ordinamento) con almeno 2 anni di esperienza nel settore della gestione rifiuti.*

### *Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi*

*Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/16, i requisiti suddetti devono essere riferiti al Consorzio stesso.*

*Nel caso di RTI o di Consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 50 del 201, i requisiti suddetti si devono intendere aggregati?.*

*Tuttavia, con riferimento ai sub-appalti il bando prevedeva che “I Subappalti non sono ammessi ad eccezione delle seguenti attività: rilievi di carattere non invasivo riconducibili a attività topografiche, tomografia geoelettrica; relazioni/perizie agronomiche; ricognizione sorveglianza e scavi in aree sottoposte a vincoli archeologici; presentazione istanze amministrative e acquisizione permessi.*

*I Subcontratti, che riguardano l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (prestazione d'opera intellettuale), sono ammessi a condizione che vengano forniti, in modo integrale, o i contratti specifici per ogni singola attività affidata o che il corrispettivo del subcontratto sia reso noto alla stazione appaltante tramite una dichiarazione delle parti?.*

In buona sostanza, pur prevedendo che possa sorgere la necessità di ricorrere alle prestazioni professionali di soggetti idonei a svolgere attività di sorveglianza archeologica, il bando pubblicato da Italgas consentiva la partecipazione di candidati anche privi di dette figure professionali, prevedendo che a tal fine le aggiudicatriche potessero ricorrere a subappalti.

Nel già citato parere n. 171 del 05/06/2008 (PREC 168/08), l'AVCP aveva, invece, concluso che “...in applicazione dell'articolo 37, comma 9, del d. Lgs. n. 163/2006, i raggruppamenti temporanei di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*professionisti devono prevedere al loro interno tutte le figure professionali dotate della competenza all'espletamento delle diverse attività dedotte nell'incarico di progettazione?*

Il richiamato orientamento potrebbe non essere applicabile al caso in esame in cui non si affida uno specifico incarico di progettazione con riferimento al quale è già nota la necessità di redigere una relazione archeologica; infatti, la gara bandita da Italgas è finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per servizi di ingegneria a chiamata, rispetto ai quali non è ancora nota la necessità di ricorrere alla figura professionale dell'archeologo.

In ogni caso, non è stato possibile esaminare l'ulteriore documentazione di gara giacché la stessa non risultava disponibile sul sito della società.

### **3. Chiarimenti resi da Italgas**

Conseguentemente, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 3 maggio 2017, con nota prot. 62868 del 4 maggio 2017 sono stati chiesti chiarimenti ad Italgas, per verificare il presunto importo complessivo degli incarichi per servizi di archeologia e quali sono le prescrizioni contrattuali adottate per verificare che lo stesso non superi la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stipulato con ciascun aggiudicatario.

In data 31 maggio 2017, è stata acquisita al n. 75039 del protocollo generale dell'Autorità, la nota con cui Italgas ha fornito solo un parziale riscontro, successivamente integrato con un'ulteriore nota acquisita al n. 98440 in data 4 agosto 2017, a corredo della quale la società ha anche prodotto tutta la documentazione di gara e fornito ulteriori chiarimenti.

Nelle note di riscontro, la società ha, innanzitutto, chiarito che la necessità di acquisire servizi di archeologia è meramente eventuale, in quanto correlata alla prescrizione della Soprintendenza per lo specifico intervento; in ragione di questa circostanza il subappalto è stato ritenuto dalla stazione appaltante lo strumento più idoneo, per consentire adeguati margini di flessibilità.

Inoltre, è stato evidenziato che l'importo complessivo degli incarichi di servizi di archeologia che potrebbero rendersi necessari su tutto il territorio nazionale e nel corso dell'intero periodo di esecuzione dell'accordo-quadro (36 mesi) è pari a circa € 50.000, ossia il 2% del valore presunto del contratto. In ogni caso, la società adotta delle specifiche clausole contrattuali che obbligano l'appaltatore a non superare la quota del 30% delle opere affidate in subappalto e che impongono al medesimo la presentazione della documentazione riguardante la natura e il valore delle opere subappaltate da allegare alla richiesta di autorizzazione del subappalto. Infatti, la documentazione di gara contiene una puntuale disciplina del subappalto in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 del codice, in base alla quale le prestazioni che saranno subappaltate devono essere indicate nell'offerta unitamente all'elenco degli eventuali subappaltatori (art. 2.19 della lettera d'invito – modello 23). Inoltre, l'art. 7 del contratto prevede che il subappalto nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, come prescritto dall'art. 105 del codice, può essere autorizzato dalla stazione appaltante solo rispetto alle attività indicate dall'operatore nell'offerta. Anche le condizioni generali per lavori e servizi contengono agli artt. 6 e 7 una dettagliata disciplina del subappalto e dei subcontratti.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Infine, la previsione del subappalto per i servizi di archeologia non è in contrasto con il divieto di cui all'art. 31 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”*. Infatti, la richiamata disposizione discende dal principio in base al quale la responsabilità della progettazione - nella quale è compresa anche la relazione sulla compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera - deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tuttavia, le attività di ricognizione e sorveglianza di scavi di aree sottoposte a vincoli archeologici non sembrano riconducibili a detta attività.

#### **4. Considerazioni in fatto e in diritto**

Preliminarmente, occorre definire se l'attività che Italgas è chiamata a compiere, e per la quale ha attivato l'affidamento dei servizi oggetto della procedura esaminata, sia tra quelle assoggettate a obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

In virtù di quanto disposto dall'art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo), che al co. 1 prevede che *“Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. (...)”*, non appare potersi dubitare della applicabilità della norma di cui all'art. 23 richiamata, anche al settore specifico dei contratti nei settori Speciali, ambito nel quale opera Italgas.

Detto regime appare confermato anche da quanto più specificamente disposto dalla Circolare n. 1 del 20.1.2016 del MIBACT, con la quale espressamente si ricomprendono nell'ambito di applicazione dell'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, tutti gli interventi disciplinati dal Codice dei Contratti (sebbene il riferimento sia al Codice vigente al momento di emanazione della circolare) e distintamente elencati nell'All. 1 alla medesima Circolare, che, per i contratti relativi a settori speciali, indica l'obbligo di assoggettamento per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e, per le concessioni, i lavori di qualsiasi importo. In particolare, si tratta degli interventi che comportino mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi, movimentazioni di terreno, ovvero nuove edificazioni, in ragione dell'impatto che detti interventi potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico nell'area interessata dalle trasformazioni.

Premesso, quindi, che l'operatore è, generalmente, edotto preventivamente della necessità di doversi avvalere dell'assistenza archeologica, deve rilevarsi che l'attività di archeologia esecutiva, nella quale rientra quella denominata di *“assistenza archeologica”* deve certamente definirsi come



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

attività per la quale è richiesta la specifica competenza e professionalità degli operatori chiamati ad intervenire in fase di esecuzione dei lavori in contesti di interesse archeologico.

L'assistenza archeologica in corso d'opera consiste in un'attività di sorveglianza da effettuarsi da parte di un operatore archeologo al fine di scongiurare il danneggiamento di depositi archeologici, la cui presenza è già nota o è sospettabile, ma, magari, non indagabile prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto generale.

L'attività di cui si discute, quindi, potrebbe essere oggetto di diversa configurazione in relazione al grado di organizzazione e/o indipendenza richiesta all'operatore per eseguirla.

Difatti, laddove l'attività di assistenza archeologica richiedesse un'organizzazione tale da costituire un'*attività economica organizzata* finalizzata alla produzione o lo scambio di beni e servizi, potrebbe agevolmente farsi rientrare nell'attività di impresa e, come tale, totalmente soggetta alle prescrizioni del Codice dei Contratti, tra cui quelle in tema di dimostrazione dei requisiti e, di conseguenza, in tema di subappalto.

Laddove, invece, si considerasse l'attività di *assistenza in corso d'opera* come un'attività che non richiede particolare organizzazione ed anzi attuabile autonomamente *con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*, come potrebbe essere considerata la mera presenza sui luoghi oggetto di intervento, a garanzia e salvaguardia delle esigenze di tutela sottese alla normativa di riferimento, allora potrebbe farsi rientrare la fattispecie tra quelle attività *specifiche* da affidare a lavoratore autonomo. In questo caso, in considerazione della *specifica* attività, come ribadisce il Codice dei Contratti, occorrerebbe effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ma, certamente, non potrebbe rientrare nella possibilità di affidamento in subappalto.

Il dubbio nasce dalla peculiarità dell'attività di che trattasi. Se per "*lavoratore autonomo*" deve intendersi il *soggetto che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente* ai sensi dell'art. 2222 cc., e si deve, di conseguenza, ritenere che la disciplina del codice, nel riferirsi espressamente al lavoratore autonomo ha chiaramente escluso dal suo ambito di applicazione l'affidamento delle attività ad un imprenditore, diventa difficile configurare come prestazione di lavoro autonomo l'attività dell'archeologo nel caso in cui fosse comunque sottoposto alla direzione tecnica e/o scientifica del committente. La norma sembra, cioè, cristallizzare un principio già acquisito che escludeva dal subappalto l'affidamento di attività specifiche a professionisti prestatori di opera intellettuale.

Peraltro, con riferimento alle attività sub affidate al lavoratore autonomo, il richiamo alla specificità è ripetuto per ben due volte nell'ambito della previsione di cui all'art. 105 comma 3 del Codice, e ciò conferma che la specificità è il requisito che consente di derogare alla disciplina del subappalto: il nodo, quindi, è nel verificare che l'attività di che trattasi, possa o meno rientrare nella categoria delle "attività specifiche", estrapolate da una più ampia categoria di attività.

Delineate le possibilità di inquadramento della fattispecie, occorre, tuttavia, precisare che, qualora si facesse rientrare l'attività di assistenza archeologica in corso d'opera tra le attività di impresa, assoggettabili alla normativa sul subappalto, alcuni elementi sarebbero imprescindibili per la corretta applicazione della normativa.

La disciplina del subappalto, alla quale anche Italgas ha rappresentato di conformarsi (art. 105 D.Lgs.n. 50/2016), prevede che:



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

“2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (...).

3. (...)

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.(...)”

Risulta chiaro, allora, che per poter ricorrere al subappalto è necessario che le relative attività, vengano fatte rientrare nell'oggetto dell'affidamento, poiché in caso contrario, non si vede come possa essere possibile un subaffidamento di servizi mai previsti nella disciplina a base della procedura.

Diverso sarebbe il caso in cui il committente si trovi dinanzi ad una sopravvenienza che era impossibilitato a prevedere ma che cautelativamente (per la natura dei lavori da eseguire o per la natura peculiare del territorio su cui interviene) può presumere possa verificarsi: in questi casi, ferma la possibilità offerta dall'art. 106 del Codice dei Contratti, nella previsione del comma 1 lett. c), sarebbe opportuno prevedere, nel bando di gara e/o negli altri atti posti a base di gara, la possibilità di ricorrere alla fattispecie descritta dal medesimo comma 1 lett. a) che prevede la eventualità di modifica di contratti durante il periodo di efficacia “(...) a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. (...)”.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

di ritenere che:

- per le attività oggetto di intervento da parte di Italgas spa, sia necessario l'assoggettamento della relativa progettazione al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, come richiamato dall'art. 114 del medesimo codice dei contratti;
- in conseguenza di ciò, le prestazioni relative all'attività di archeologia esecutiva, tra le quali certamente rientra l'assistenza archeologica in corso d'opera, debbano essere oggetto di specifico affidamento a soggetto all'uopo qualificato, previa precisa determinazione della relativa entità;
- che i servizi di archeologia, ossia l'attività di che trattasi:



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

- 1) possa essere configurata o come attività di impresa o come attività affidabile a lavoratore autonomo, in relazione al grado di organizzazione e/o indipendenza richiesta all'operatore;
  - 2) che, solo nel caso in cui fosse considerata attività di impresa, e previo inserimento della stessa tra i contenuti della documentazione per l'affidamento (bando di gara, disciplinare, schema di contratto, etc.), possa essere, in fase esecutiva, oggetto di subappalto, nel rispetto della normativa vigente;
  - 3) nel caso in cui fosse considerata attività specifica affidabile a lavoratore autonomo, dovrebbe soggiacere alle regole specifiche previste per tale tipologia di affidamenti;
- il bando di gara oggetto di esame non appare conforme alla normativa vigente, in quanto prevede la possibilità di affidare in subappalto un'attività mai inserita tra quelle oggetto della procedura di gara.

Italgas Spa è invitata a tener conto delle prescrizioni che precedono nella redazione dei prossimi bandi di gara.

Inoltre, dà mandato all'Ufficio Istruttore di inviare la presente delibera ad Italgas spa ed al Presidente della Confederazione Italiana Archeologi.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito